



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2011/312385 /17.4-U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 155 DI DATA 24 Maggio 2011**

OGGETTO:

Lavoro e Servizi Valsugana s. c. – Centro di Raccolta Zonale - Comune di Borgo Valsugana (TN),
via Puisse, 4/A.

Voltura e modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti (operazioni di
recupero R13 e smaltimento D15).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico per la Protezione dell'Ambiente di data 13 dicembre 2006, prot. n. 4436/2006-U221, con il quale è stata rinnovata al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino con sede legale in Borgo Valsugana (TN), Piazzetta Ceschi, 1, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4/A, per lo stoccaggio di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'ambito del comprensorio medesimo (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15);

vista la determinazione del medesimo Dirigente n. 85 di data 19 agosto 2008 con la quale la suddetta autorizzazione è stata modificata e aggiornata;

vista la nota di data 12 marzo 2010, prot. n. 0004568/10 (ns. prot. n. 2481/2010-U381 di data 23 marzo 2010), del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino con la quale viene richiesta la voltura dell'autorizzazione alla gestione del CRZ di Borgo Valsugana a favore della ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c., con sede in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, in quanto appaltatrice della gestione del CRZ di Borgo Valsugana per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2014 in virtù del contratto di appalto n. di Rep. 188 stipulato tra le parti in data 19 febbraio 2010;

vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2010, ns. prot. n. S304/2010/410866/17.4-U381, dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c. (di seguito Ditta), con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, di cui legale rappresentante è il sig. Cescato Renzo nato il 5 luglio 1957 in Borgo Valsugana (TN) e residente in Villa Agnedo (TN), via E. Franceschini, 18, tesa a conseguire la voltura e la modifica dell'autorizzazione in oggetto;

vista inoltre la planimetria inoltrata dalla Ditta in data 19 maggio 2011, prot. n. S304/2011/305236/17.4-U381, tesa a dettagliare ulteriormente la suddivisione del CRZ nelle diverse aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti;

considerato che con la documentazione presentata la Ditta chiede le seguenti modifiche dell'autorizzazione in essere:

- lo stralcio dalla superficie del CRZ, autorizzato ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di un'area denominata "area 4" nella planimetria allegata alla domanda (così come integrata in data 19 maggio 2011), in quanto destinata alla raccolta e gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) conferiti in conformità al D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc) "centri di raccolta", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";
- la sostituzione del container per il deposito del polistirolo con quello per la raccolta dei metalli;

- il conseguente ridimensionamento, per effetto delle operazioni di cui ai due punti precedenti, della quota parte della cosiddetta "area 2" adibita allo stoccaggio dei R.A.E.E. gestiti in conformità all'autorizzazione del CRZ alla sola zona sul piazzale asfaltato immediatamente adiacente alla tettoia;

visto l'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, così come modificato dall'art. 40 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, il quale al comma 3 bis stabilisce che "... ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale";

vista la circolare di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti, con la quale sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

considerato che la Ditta, in quanto società affidataria con contratto di appalto per l'affido dal Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino della gestione del CRZ di Borgo Valsugana, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., concernente il regolamento di attuazione della L.P. 11 settembre 1998, n. 10;

ritenuto pertanto di poter procedere alla voltura e modifica come sopra descritto dell'autorizzazione in oggetto, subordinandola in ogni caso alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione agli atti del Settore Gestione ambientale, attestanti l'idoneità tecnico-economica della Ditta e riguardanti l'attività di gestione rifiuti in oggetto;

considerato che le modifiche richieste dalla Ditta non sono in contrasto con il parere favorevole di natura igienico sanitaria espresso dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa Prevenzione Ambientale con propria nota di data 21 febbraio 2005, prot. n. 6.04/528;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

visto il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc) "*centri di raccolta*", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

vista la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 65, 66, 67bis, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell'art. 102 bis;

vista la L.P. 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;

visto il d.P.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., ed in particolare l'art. 3 "*Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani*";

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

- 1) di volturare l'autorizzazione rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico per la Protezione dell'Ambiente di data 13 dicembre 2006, prot. n. 4436/2006-U221, e successivamente modificata e aggiornata con la determinazione del medesimo Dirigente n. 85 di data 19 agosto 2008, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1, ai fini della gestione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4/A, (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), in favore della ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c., con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11, di cui legale rappresentante è il sig. Cescato Renzo, nato il 5 luglio 1957 in Borgo Valsugana (TN) e residente in Villa Agnedo (TN), via E. Franceschini, 18;
- 2) di modificare come segue l'autorizzazione in oggetto, conformemente alle indicazioni contenute nella domanda presentata dalla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s.c. in data 14 dicembre 2010, prot. n. S304/2010/410866/17.4-U381, e nella planimetria inoltrata dalla Ditta in data 19 maggio 2011, prot. n. S304/2011/305236/17.4-U381, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento:
 - a) stralcio dalla superficie del CRZ, autorizzato ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'area denominata "area 4" nella planimetria allegata alla domanda (così come integrata in data 19 maggio 2011), in quanto gestita in conformità al D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, destinata alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
 - b) sostituzione del container per il deposito del polistirolo con quello per la raccolta dei metalli;

- c) ridimensionamento, per effetto delle operazioni di cui ai due punti precedenti, della quota parte della cosiddetta "area 2", adibita allo stoccaggio dei R.A.E.E. gestiti con le modalità previste dall'autorizzazione del CRZ alla sola zona sul piazzale asfaltato immediatamente adiacente alla tettoia;
- d) i R.A.E.E. nell'area 2 devono essere stoccati in conformità alle norme relative ai rifiuti pericolosi e devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
- 3) di dare atto che la situazione aggiornata relativa allo stoccaggio di rifiuti che possono essere gestiti nelle diverse aree del CRZ di Borgo Valsugana, modificata e integrata con il presente provvedimento, risulta essere la seguente:

C.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
02 01 10	Rifiuti metallici
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 19	Plastica
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
16 06 01*	Batterie al piombo
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 01	Carta e cartone
19 12 03	Metalli non ferrosi
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
20 01 01	Carta e cartone

C.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
20 01 39	Plastica e polistirolo
20 01 40	Metallo
20 02 01	Rifiuti biodegradabili ramaglie
20 02 02	Terra e roccia
20 03 07	Rifiuti ingombranti

- 4) di dare atto che per effetto del presente provvedimento l'impianto in oggetto è organizzato secondo la seguente ripartizione delle aree interne:
- Area sotto tettoia** - area per lo stazionamento dei contenitori scarrabili di rifiuti non pericolosi;
 - Area 1** – area per lo stazionamento dei contenitori scarrabili vuoti di scorta nonché di quelli pieni in attesa di essere avviati ai centri di smaltimento e recupero;
 - Area 2** – area per lo stazionamento dei contenitori scarrabili destinati allo stoccaggio di soli rifiuti solidi quali inerti, plastica, nylon e polistirolo e, nella zona sul piazzale asfaltato immediatamente adiacente alla tettoia, area adibita allo stoccaggio dei R.A.E.E.;
 - Area 3** – area di stoccaggio per la raccolta, in contenitori dotati di copertura, degli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
 - Area 5** – area di stoccaggio di rifiuti pericolosi situata all'interno del fabbricato dei servizi ausiliari, dotata di vasca a tenuta stagna per il contenimento di eventuali sversamenti;
- 5) di stabilire che la localizzazione sotto tettoia dei contenitori per lo stoccaggio così come riportata nella planimetria allegata alla domanda presentata in data 14 dicembre 2010, prot. n. S304/2010/410866/17.4-U381, così come integrata in data 19 maggio 2011, è da intendersi puramente indicativa e pertanto è ammessa la loro interscambiabilità;
- 6) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito con il presente provvedimento, rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e scadenze riportate nel provvedimento di data 13 dicembre 2006, prot. n. 4436/2006-U221, così come modificato dalla determinazione n. 85 di data 19 agosto 2008, subordinatamente in ogni caso alla vigenza del contratto di appalto sulla base del quale la Ditta esercita la propria attività per conto del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino;

- 7) di ricordare che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata facendo salvo il rispetto delle norme che regolamentano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- 9) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Lavoro e Servizi Valsugana s. c., con sede legale in Scurelle (TN), loc. Lagarine, 11 e, per conoscenza, alla C.C.I.A.A. Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione provinciale di Trento, alla Comunità Valsugana e Tesino, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Igiene Pubblica e prevenzione ambientale e al Comune di Borgo Valsugana (TN);
- 11) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.



SG/om